



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ufficio Tecnico

N° 212

Data 02/09/2015

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria ex S.P. Bonifica in c.da San Giovanni” –
Riapprovazione schema di contratto.

Vista la determina n°120 del 03.06.2015, con la quale, tra gli altri documenti di gara si approvava anche lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicatrice dei lavori in argomento;

Considerato che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il succitato schema di contratto deve essere integrato l' art.13 – Modalità di pagamento, comma 7, con la seguente dicitura “*sono in ogni caso fatte salve le norme relative al rispetto del patto di stabilità*”-.

Visto il D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;


Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- 1) Ritenerne la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di riapprovare lo schema di contratto in quanto deve essere integrato l'art.13 – Modalità di pagamento, comma 7, con la seguente dicitura “*sono in ogni caso fatte salve le norme relative al rispetto del patto di stabilità*”-;
- 3)

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
(Geom. Sergio Grimaldi)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Pierpaolo Petrone)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 02/09/2015.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI

PROVINCIA DI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI

L'anno duemila....., il giorno, del mese di

presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me, Segretario

del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse

del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra

loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente

comparsi:

Il/La Sig.,

nato/a a, il, che dichiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

Comune predetto, C.F./P.IVA che rappresenta

nella sua qualità di di seguito nel presente atto

denominato "Comune".

Il/La Sig.,

nato/a a, il

residente a, in Via

....., n. nella sua qualità di

....., dell'Impresa, con

sede legale in, Via

....., n. C.F./P.IVA di

seguito nel presente atto denominato "appaltatore" componenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con provvedimento del n., in data è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista sig. nell'importo di euro, di cui euro per lavori da appaltare;

- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., e come da verbale di gara in data, approvato dal Responsabile del servizio con determinazione n. in data

- che è risultata aggiudicataria l'Impresa che ha offerto un ribasso del% (.....). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro

- che in data è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta, ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. Il Comune conferisce all'impresa
..... l'appalto dei
lavori di.....

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro
....., da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, a
misura, a corpo e a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 s.m.i., secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei
lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. sono parte integrante del contratto,
pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 145 s.m.i.;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali [elencare] e le relazioni generali e specialistiche
[elencare];

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e
coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano
di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

f) il cronoprogramma;

g) i protocolli sottoscritti dalla

Stazione Appaltante con in merito a

.....

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Comune.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 144 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

6. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 143 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante per un importo di euro

2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa

sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa per un importo di € al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro] non inferiore a quanto prescritto dall'art. 125, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

Articolo 7 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Piano operativo di sicurezza

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento *[quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81]* ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto, ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 11 – Verbale di permanenza delle condizioni

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., le parti dichiarano che il Responsabile Unico del Procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente

dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data, del

permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Articolo 12 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. l'appaltatore elegge domicilio presso

.....,
ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 13 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di
pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che il/la Sig. nato/a

....., il, è

autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo
anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal
Comune; [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare deve essere tempestivamente notificata al comune.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del
pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può
attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a
riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al Comune di – Settore, "codice

univoco ufficio" IPA e con liquidazione a gg. fine mese

data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di

scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata

dal fornitore sulla fattura.

7. Sono in ogni caso fatte salve le norme relative al rispetto del patto di stabilità.

Articolo 14 – Anticipazione [fino al 31 dicembre 2016]¹

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20²% dell'importo contrattuale e quindi pari ad €

.....che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dai commi 2 e 3 della sopra richiamata norma.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010.

3. Ai sensi dell'art. 140, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., l'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

¹ L'anticipazione del prezzo è prorogata fino al 31 dicembre 2015 in attuazione dell'art. 8, comma 3 della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015

² Ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis della Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, solo fino al 31 dicembre 2015

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di €

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dal comma 3 del sopra richiamato articolo.

Articolo 15 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 16 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

-;
-

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è

Articolo 17 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 18 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i..

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come già autorizzato, per la Stazione Appaltante, dalla Giunta Comunale con atto n. del senza che tale clausola sia stata ricusata dall'appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla data di conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione). Troverà puntuale applicazione quanto previsto dall'art. 241 del D.lgs. n. 163/2006 nonché le ulteriori disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 19 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1,

del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118, comma 2, del

D.Lgs.

n. 163/2006 s.m.i. i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità

previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 20 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure

di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

[eventuale] Articolo 21 – Rimborso spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, in via

analogica, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la

pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione entro 60 giorni dalla pubblicazione sugli

organi di informazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data

di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa

dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo SALda corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Articolo 22 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.

Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma "Open Office", del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

per il Comune

per l'Appaltatore

.....
Il Segretario comunale
.....